

# proposta di legge n. 212

a iniziativa del Consigliere Zaffini

*presentata in data 11 giugno 2012*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36  
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla necessità di fornire una maggiore tutela, economica e psicologica, al genitore in condizione di particolare disagio sociale a seguito della fine del rapporto matrimoniale; questo soprattutto alla luce dell'importanza che il ruolo genitoriale riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori.

Scopo di questa proposta di legge è, in particolare, quello di istituire uno strumento di sostegno per le coppie che si separano, favorendo la soluzione delle loro problematiche abitative.

La legge si compone di quattro articoli.

All'articolo 1 la Regione Marche sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/2005 e prevede, tra l'altro, che per nucleo familiare si intende non solo quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF ma altresì quello composto dal genitore legalmente separato o divorziato con prole in affidamento esclusivo o condiviso.

L'articolo 2, nel prevedere l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 12 della l.r. 36/2005, dispone che qualora il coniuge abbia figli in

affidamento esclusivo o condiviso, la valutazione della capacità economica è incrementata dell'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge in favore suo o della prole eventualmente assegnata in affidamento ed è diminuita per il soggetto che corrisponde un assegno di mantenimento all'ex coniuge ed eventualmente alla prole, così come documentato da decreto provvisorio o da sentenza passata in giudicato.

L'articolo 3 dispone che accanto all'ipotesi dei "nuclei familiari monoparentali con figli a carico" sia prevista normativamente anche la fattispecie di "genitori con figli in affidamento esclusivo o condiviso".

L'articolo 4 sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 con riguardo alla capacità economica del nucleo familiare così come definito a seguito della sostituzione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, e calcolato ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'articolo 12, e aggiunge, dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005, la lettera e bis) sancendo come presupposto per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata il requisito in capo al coniuge legalmente separato o divorziato di ottemperare puntualmente agli obblighi di versamento dell'assegno di mantenimento.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituita dalla seguente:

“c) per nucleo familiare quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF nonché dal genitore legalmente separato o divorziato con prole in affidamento esclusivo o condiviso, salva l'ipotesi in cui un componente intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno un anno antecedente la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia oppure derivante da adozione e tutela;”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 36/2005)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Se il coniuge ha figli in affidamento esclusivo o condiviso, la valutazione della capacità economica è incrementata dell'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge in favore suo o della prole eventualmente assegnata in affidamento ed è diminuita per il soggetto che corrisponde un assegno di mantenimento all'ex coniuge ed eventualmente alla prole, così come documentato da decreto provvisorio o da sentenza passata in giudicato.”.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “nuclei familiari monoparentali con figli a carico” sono inserite le seguenti: “, genitori con figli in affidamento esclusivo o condiviso”.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2005)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) avere una capacità economica del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, calcolata ai sensi dei

commi 3 e 3 bis dell'articolo 12, non superiore al limite massimo stabilito dal piano di cui all'articolo 5 per ciascuna tipologia di intervento;”.

**2.** Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

“e bis) ottemperare puntualmente agli obblighi di versamento dell'assegno di mantenimento.”.